II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 30 luglio 1968

relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

(68/313/CEE/Euratom/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee prevede che il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il bilancio della Comunità economica europea e il bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti da un bilancio delle Comunità europee ; che è perciò opportuno unificare i regolamenti finanziari delle tre Comunità relativi all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ;

considerando che è necessario che l'unificazione dei regolamenti finanziari di cui sopra avvenga quanto prima ; che è dunque opportuno riprendere provvisoriamente le disposizioni esistenti apportandovi le necessarie modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il bilancio delle Comunità europee, qui di seguito denominato il bilancio, è l'atto che prevede e autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese delle Comunità. Ai sensi del presente regolamento, le spese e le entrate delle Comunità comprendono :

— le spese di amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate,

— le spese e le entrate della Comunità economica europea,

— le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che debbono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

Tuttavia, si possono autorizzare spese per un periodo che superi i limiti dell'esercizio, in base a modalità previste dal bilancio.

2. In caso di necessità e a richiesta di ciascuna delle istituzioni, la Commisione può presentare un progetto preliminare di bilancio suppletivo.

I bilanci suppletivi sono presentati, esaminati e adottati nella stessa forma e con la stessa procedura del bilancio di cui essi modificano le previsioni. Devono essere giustificati con riferimento a quest'ultimo. Le autorità competenti li esaminano, tenedo conto dell'urgenza.

Qualsiasi progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere sottoposto al Consiglio, in linea di massima, non oltre la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 2

Gli stanziamenti del bilancio possono essere utilizzati soltanto conformemente a principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Articolo 3

Tutte le entrate e le spese delle Comunità sono iscritte nel bilancio e nei conti nel loro importo integrale.

Il complesso delle entrate si applica al complesso delle spese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 4

Nessuna entrata può essere ordinata o riscossa se non è stata imputata ad un articolo del bilancio.

Nessuna spesa deve essere impegnata o ordinata oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati.

L'importo integrale degli introiti deve figurare alla voce entrate, senza contrazione fra le entrate e le spese, salvo la deroga di cui all'articolo 12.

Articolo 5

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base ai diritti riscossi al 31 dicembre.

La parte dei diritti accertati di tale esercizio che non fosse stata riscossa alla data predetta, è iscritta per articoli separati nel conto dell'esercizio successivo come rimanenza da riscuotere dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti autorizzati non possono essere utilizzati che per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui all'articolo 6, come pure in caso di crediti provenienti da esercizi precedenti e per i quali non era stato riportato nessuno stanziamento.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base dei pagamenti effettuati al 31 dicembre.

Articolo 6

1. Possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo, ad esclusione degli stanziamenti relativi alle spese per il personale :

a) gli stanziamenti corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati in base agli impegni regolarmente contratti tra il 1º gennaio e il 31 dicembre, ad eccezione degli impegni contratti dopo il 30 novembre per acquisti di materiale, per lavori e forniture ;

b) gli stanziamenti corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre per gli impegni contratti dopo il 30 novembre e relativi ad acquisti di materiale, a lavori e forniture, nonché la parte non utilizzata degli stanziamenti alla data del 31 dicembre.

2. Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), il riporto è di diritto. Un elenco di questi riporti è inviato per informazione al Consiglio, prima del 1º marzo.

3. Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione sottopone al Consiglio, prima del 1º marzo, un elenco degli stanziamenti il cui riporto, debitamente giustificato, è richiesto per ciascuna istituzione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane. In difetto di deliberazione alla scadenza del termine, i riporti di stanziamenti si ritengono approvati.

4. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta per articoli separati nel conto dell'esercizio in corso.

5. Gli stanziamenti riportati sull'esercizio successivo cadono in perenzione qualora non siano stati utilizzati alla fine dell'esercizio medesimo.

Articolo 7

Le spese della gestione corrente che, per la loro natura, prendono effetto all'inizio dell'esercizio possono essere oggetto, a decorrere dal 1° dicembre dell'esercizio precedente, di un impegno a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio preso in considerazione ed entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti corrispondenti dell'esercizio in corso. Tuttavia, tali impegni non possono riguardare nuove spese il cui principio non sia ancora stato ammesso nel bilancio dell'esercizio in corso.

Articolo 8

Se il bilancio non è votato all'apertura dell'esercizio, le disposizioni dell'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, dell'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dell'articolo 78 ter del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio si applicano alle operazioni di impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente approvato. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento, tali spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo ed entro il limite di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere quale effetto di porre a disposizione della Commissione stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Per quanto riguarda le operazioni di impegno, vi si può procedere entro il limite di un quarto dell'insieme degli stanziamenti dell'esercizio precedente, senza superare, tuttavia, il limite degli stanziamenti previsti nel bilancio in preparazione.

A richiesta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può in funzione delle necessità della gestione, autorizzare simultaneamente due e piú dodicesimi provvisori.

Articolo 9

Il bilancio e i bilanci suppletivi, nella forma definitivamente adottata, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* a cura del Consiglio.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 10

Le entrate delle Comunità comprendono :

— il gettito delle risorse proprie riscosse in applicazione delle disposizioni dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

— il gettito dei prelievi riscossi in applicazione dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— il gettito dell'imposta riscossa in base agli articoli 13, 20 e 21 del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità,

— i contributi finanziari degli Stati membri,

— le entrate relative alle spese di amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, versate in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

— il gettito eventuale dei prestiti autorizzati dal bilancio per il finanziamento di operazioni immobiliari o di altra natura,

— qualsiasi altra entrata, in particolare il provento dei ricuperi previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

Articolo 11

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, qualsiasi entrata attribuita alle Comunità con destinazione specifica, in particolare il reddito di fondazioni, le sovvenzioni di collettività e di privati, le donazioni e i lasciti conservano la loro destinazione.

La Commissione può accettare le fondazioni, le sovvenzioni di collettività e di privati, le donazioni e i lasciti, e, in genere, tutti gli atti di liberalità a favore delle Comunità. L'accettazione da parte della Commissione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è subordinata alla autorizzazione preventiva del Consiglio. Se il Consiglio non ha formulato obiezioni entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda della Commissione, quest'ultima può pronunciarsi definitivamente.

Articolo 12

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4,

a) possono essere detratte dall'importo delle note di spesa, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto :

   — le penalità inflitte ai titolari di contratti,

   — le somme indebitamente pagate, deducibili in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura, effettuate sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio al quale l'indebito pagamento è stato imputato,

   — il valore dei veicoli rivenduti in occasione dell'acquisto di veicoli nuovi, conformemente agli usi commerciali.

   Non sono contabilizzati separatamente come entrate gli sconti ed i ribassi dedotti dalle fatture e dalle note di spesa dei creditori ;

b) possono essere riutilizzati :

   — le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio,

   — il ricavato delle forniture, dei lavori e dei servizi effettuati a favore di altre istituzioni od organismi,

   — l'importo delle indennità di assicurazione riscosse.

Quando una detrazione ai sensi della lettera a) ha luogo dopo la chiusura dell'esercizio al quale è stata imputata la spesa, ovvero quando una somma proveniente dalle operazioni di cui alla lettera b) è incassata dopo la chiusura di tale esercizio, l'importo corrispondente costituisce un'entrata dell'esercizio in corso.

Il piano contabile prevede dei « conti d'ordine » al fine di seguire le operazioni di reimpiego delle entrate e delle spese.

Articolo 13

1. Il bilancio comprende parti separate, denominate sezioni, che raggruppano le entrate e le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale, della Commissione di controllo delle Comunità e del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono iscritte nella sezione del Consiglio. Esse sono presentate sotto forma di uno stato delle spese, articolato nella stessa forma delle sezioni del bilancio e soggetto alle stesse norme.

2. All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate a secondo della loro natura o destinazione in titoli, capitoli, articoli e voci.

3. La nomenclatura di bilancio allegata è, per quanto riguarda la ripartizione delle entrate e delle spese in titoli e in capitoli, obbligatoria ma non limitativa ; se necessario, il bilancio crea altri titoli e capitoli.

Articolo 14

1. Gli stanziamenti sono distinti in capitoli e articoli.

2. Gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa.

La Commissione ha tuttavia la facoltà di proporre al Consiglio storni di fondi da un capitolo all'altro. La trasmissione al Consiglio delle proposte di storno da un capitolo all'altro presentate da altre istituzioni od organi è obbligatoria ; nel comunicare tali proposte, la Commissione può aggiungere il proprio parere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro il termine di sei settimane. In difetto di deliberazione alla scadenza del termine, gli storni di fondi si ritengono approvati.

3. In ciascuna sezione e all'interno di ciascun capitolo, gli storni da un articolo all'altro sono effettuati dalla Commissione. Per quanto riguarda le sezioni che non siano quelle della Commissione, gli storni si ritengono effettuati se la Commissione non ha deliberato entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della proposta.

4. Salvo disposizioni in contrario, gli storni si possono fare solo a favore di linee di bilancio per le quali il Consiglio abbia autorizzato uno stanziamento o iscritto la menzione « per memoria ».

Articolo 15

Ogni sezione del bilancio può comprendere un capitolo di stanziamenti destinati a spese non specificatamente previste.

Gli stanziamenti di questo capitolo possono essere utilizzati soltanto mediante storni, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 14.

Articolo 16

Ciascuna delle suddivisioni del bilancio, definite nell'articolo 13, pone in evidenza :

a) gli stanziamenti suddivisi in titoli, capitoli, articoli e voci, in base ad un sistema di classificazione decimale. Gli importi e le denominazioni degli stanziamenti hanno valore limitativo degli impegni e dei pagamenti ;

b) una tabella degli impieghi, ripartiti per categorie e gradi, il cui impegno di spese è autorizzato entro i limiti degli stanziamenti del bilancio ; la tabella degli impieghi costituisce per le istituzioni un limite imperativo ; nessuna nomina può essere fatta aldilà del limite stesso ;

c) l'ammontare delle spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare degli stanziamenti previsti per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente, nonché le opportune osservazioni che possono in taluni casi rivestire carattere obbligatorio.

Articolo 17

Il valore dell'unità di conto in cui è stabilito il bilancio corrisponde a 0,88867088 g d'oro fino.

In caso di variazione della parità, rispetto a questa unità di conto, delle monete di uno o piú Stati membri delle Comunità, le entrate e le spese iscritte nel bilancio ed espresse in unità di conto rimangono immutate, ma la Commissione sottopone al Consiglio, entro i due mesi dalla variazione della parità, un progetto preliminare di bilancio rettificativo inteso ad adeguare gli stanziamenti espressi in unità di conto e i contributi in modo da mantenere immutato il volume delle prestazioni previste nel bilancio. Le modalità di adeguamento dei contributi sono contenute nelle norme regolamentari previste per mettere a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri.

Articolo 18

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte di giustizia compilano uno stato di previsione delle spese e delle entrate proprie per l'anno successivo.

Detti stati di previsione sono trasmessi alla Commissione non oltre il 30 giugno, e sono comunicati per informazione al Consiglio nel medesimo termine.

Articolo 19

1. La Commissione raggruppa gli stati di previsione delle spese compilati da ciascuna delle istituzioni in in un progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Ciascuna sezione del progetto preliminare di bilancio è corredata dal testo di un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

3. In appoggio al progetto preliminare di bilancio, sono presentati

— per ogni categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data di presentazione del progetto preliminare di bilancio, con l'indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa,

— in caso di variazione del personale, una dichiarazione appropriata a giustificazione della richiesta dei nuovi posti.

4. La Commissione fa precedere il progetto preliminare di bilancio da un'introduzione generale che comprende tra l'altro :

— la definizione della politica che giustifica le richieste di stanziamenti ;

— la spiegazione delle variazioni di stanziamenti da un esercizio all'altro.

Inoltre, la Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni ; tale parere può importare previsioni divergenti.

Articolo 20

Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Esso deve sottoporlo al Parlamento europeo non oltre il 31 ottobre.

A questo progetto di bilancio, il Consiglio allega una motivazione.

Articolo 21

Il bilancio è definitivamente adottato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 22

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta all'ordinatore, che è il solo ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere e emettere i titoli di introito e di pagamento. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile. Le funzioni d'ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 23

La Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti concessi. Essa è l'ordinatore delle entrate e delle spese delle Comunità.

I poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio relative al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte, sono riconosciuti dalla Commissione al Presidente di ciascuna di tali istituzioni.

La Commissione e, in ogni altra istituzione, il Presidente, possono delegare i loro poteri alle condizioni specificate dal regolamento interno e entro i limiti che essi fissano nell'atto di delega.

I funzionari delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Le deleghe devono essere notificate a tutte le istanze interessate secondo le modalità che saranno determinate in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 69.

Articolo 24

Ogni istituzione nomina un agente incaricato del controllo sull'impegno e sull'ordinazione delle spese.

Le norme dello statuto amministrativo applicabile a tali agenti sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle loro funzioni. I provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, formano oggetto di decisioni motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Consiglio.

L'interessato e l'istituzione da cui dipende possono ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.

Sezione II

Entrate di bilancio

Articolo 25

L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta alle Comunità si effettua mediante l'emissione da parte dell'ordinatore di un titolo d'entrata, la cui natura e forma vengono eventualmente determinate dalle modalità d'esecuzione previste dall'articolo 69.

Articolo 26

Il contabile prende in carico i titoli di entrata che gli sono consegnati dall'ordinatore.

Egli dovrà usare diligenza affinché sia assicurato l'afflusso delle entrate delle Comunità alle date previste e dovrà vigilare alla conservazione dei loro diritti.

Articolo 27

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile è effettuato dietro consegna di una ricevuta.

Sezione III

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

1. Impegno delle spese

Articolo 28

Ogni provvedimento di natura tale da comportare una spesa a carico del bilancio deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore competente.

Le spese correnti possono formare oggetto di un impegno provvisionale.

Le modalità d'esecuzione delle precedenti disposizioni vengono determinate nelle condizioni previste dall'articolo 69. Esse sono intese ad assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 29

Le proposte di impegno sono trasmesse all'agente che in ogni istituzione è incaricato del controllo finanziario ; esse indicano segnatamente l'oggetto, la valutazione, l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore ; esse formano oggetto, dopo il visto dell'agente incaricato del controllo finanziario, di una registrazione alle condizioni che saranno definite dalle modalità di esecuzione previste dall'articolo 69.

Articolo 30

Il visto dell'agente incaricato del controllo degli impegni di spesa, o del suo delegato, ha lo scopo di costatare :

a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,

b) la disponibilità degli stanziamenti,

c) la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, segnatamente del bilancio e dei regolamenti nonché di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e di detti regolamenti.

Articolo 31

Ogni rifiuto di visto deve formare oggetto di un'osservazione scritta debitamente motivata ; esso è comunicato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto di impegno e se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di ogni istituzione, definita nei primi due commi dell'articolo 23, è chiamata a decidere.

Salvo in casi in cui la disponibilità degli stanziamenti è incerta, il visto non può essere rifiutato quando l'autorità responsabile dell'istituzione confermi con decisione motivata l'impegno della spesa e precisi le modalità della sua realizzazione.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 32

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha per oggetto di :

— verificare l'esistenza dei diritti del creditore,

— determinare e verificare che il credito e l'importo siano effettivi,

— verificare le condizioni di esigibilità.

Articolo 33

La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti del creditore e il servizio reso. Le modalità di esecuzione emanate in virtú dell'articolo 69 determinano la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e i dati che devono contenere.

L'ordinatore abilitato ad effettuare la liquidazione delle spese procede a questi accertamenti o verifica, sotto la propria responsabilità, che esse sono state effettuate.

Articolo 34

Gli stipendi, salari e indennità sono liquidati conformemente alle tabelle collettive degli stipendi stabiliti a cura del servizio incaricato del personale, salvo il caso in cui risulti necessaria una liquidazione individuale.

3. Ordinazione delle spese

Articolo 35

L'ordinazione è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 36

Il titolo di pagamento deve menzionare :

— l'esercizio di imputazione,

— l'articolo del bilancio e, eventualmente, ogni altra suddivisione necessaria,

— la somma da pagare (in cifra e in lettere),

— il nome e l'indirizzo del creditore beneficiario,

— il modo di pagamento, per quanto possibile, e

— l'oggetto della spesa.

Il titolo di pagamento è datato ed è firmato dall'ordinatore.

Articolo 37

Il titolo di pagamento è corredato dai documenti giustificativi originali ; questi sono muniti o corredati da un visto attestante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o la prestazione del servizio e, ove occorra, l'iscrizione dei beni negli inventari delle Comunità.

Esso reca i numeri e le date dei visti di impegno corrispondenti.

Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dall'ordinatore, possono, secondo i casi, sostituire gli originali.

Articolo 38

In caso di versamento di acconti, il primo titolo di pagamento è corredato dai documenti che comprovino i diritti del creditore al pagamento dell'acconto.

Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già prodotti nonché agli estremi del primo titolo di pagamento.

Articolo 39

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo all'agente incaricato del controllo finanziario.

Il visto preventivo ha per oggetto di accertare :

a) la regolarità dell'emissione del titolo di pagamento,

b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

c) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,

d) la disponibilità degli stanziamenti,

e) la regolarità dei documenti giustificativi,

f) l'esattezza della designazione del creditore.

Articolo 40

In caso di rifiuto del visto, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

Articolo 41

L'originale del titolo di pagamento, a cui sono allegati i documenti giustificativi, una volta vistato, è trasmesso al contabile.

4. **Pagamento delle spese**

Articolo 42

Il pagamento è l'atto finale che libera l'istituzione dai suoi obblighi verso i creditori.

Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

Articolo 43

In ogni istituzione la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile.

Il contabile è nominato dalla Commissione o dall'autorità superiore dell'istituzione definita dall'articolo 23.

Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 45, secondo comma, esso è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Egli può essere assistito nel suo compito da uno o piú contabili subalterni.

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile, deve sospendere i pagamenti.

Articolo 44

In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore.

Fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza, l'autorità superiore dell'istituzione definita dall'articolo 23, può essere investita dall'ordinatore. L'autorità superiore può chiedere per iscritto, e sotto la propria responsabilità, di procedere ugualmente al pagamento.

Articolo 45

I pagamenti vengono effettuati, di massima, tramite un conto bancario o i conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di detti conti sono determinate nelle condizioni previste dall'articolo 69.

Tali disposizioni prevedono, in particolare, la duplice firma, fra cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente abilitato, degli assegni, dei trasferimenti postali o bancari nonché le spese il cui pagamento si effettua obbligatoriamente mediante assegno, trasferimento postale o bancario.

Articolo 46

Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse ausiliarie di anticipazioni alle condizioni fissate dalle modalità di esecuzione emanate in virtù delle disposizioni dell'articolo 69.

Le modilità di esecuzione determinano segnatamente :

— la designazione degli amministratori delle anticipazioni,

— la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare,

— l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate,

— le modalità e i termini per la presentazione delle giustificazioni,

— la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

Articolo 47

Ogni controllore finanziario, ai sensi dell'articolo 24, impegna la propria responsabilità disciplinare se lascia superare gli stanziamenti o se si rende colpevole di negligenza grave nell'esercizio dei suoi compiti.

5. Responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Articolo 48

Ogni ordinatore che impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario, impegna la sua responsabilità disciplinare, ed eventualmente contabile.

Articolo 49

1. Ogni contabile e ogni contabile subalterno impegnano la propria responsabilità disciplinare e eventualmente contabile, per i pagamenti che effettuano :

a) quando non osservino le disposizioni dell'articolo 43, quinto comma,

b) quando il pagamento da essi effettuato non sia conforme all'importo indicato nel titolo di pagamento,

c) quando paghino a una persona diversa dall'avente diritto.

Essi sono disciplinarmente e contabilmente responsabili della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui hanno la custodia e della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare e eventualmente contabile :

a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua,

b) quando paga a una persona diversa dall'avente diritto.

Esso è disciplinarmente e contabilmente responsabile della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia.

3. Ogni contabile ed ogni amministratore delle anticipazioni possono assicurarsi contro i rischi in cui incorrono a titolo del presente articolo. Le modalità secondo cui l'istituzione può coprire in parte le spese d'assicurazione sostenute dai contabili o degli amministratori delle anticipazioni per premunirsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni, sono determinate in esecuzione dell'articolo 69.

4. Le modalità d'esecuzione menzionate nell'articolo 69, determinano le categorie di funzionari che hanno la qualità di contabili o di amministratori delle anticipazioni.

Articolo 50

La responsabilità degli ordinatori, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori delle anticipazioni può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee su richiesta dell'istituzione interessata.

Articolo 51

Ogni istituzione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data della presentazione del conto per deliberare sullo scarico da dare ai contabili delle operazioni relative alla gestione di tale conto.

TITOLO IV

CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI

Articolo 52

1. I contratti relativi ad acquisti di forniture, di mobili e di materiale, a prestazioni di servizi o a lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi in base ad asta o a licitazione.

Nei casi contemplati dall'articolo 54, si possono tuttavia concludere contratti sulla base di trattativa privata.

Gli acquisti possono essere effettuati in base ad una semplice nota di spese o fattura nei casi previsti dall'articolo 58.

2. I bandi di gara sono in linea di massima diffusi nell'insieme dei paesi delle Comunità. La loro diffusione può essere tuttavia limitata allorché talune prestazioni, per il loro ammontare o per la loro natura, non possono essere oggetto di una richiesta generale di offerte.

Articolo 53

1. L'asta è una procedura amministrativa che precede la stipulazione di un contratto a seguito di bando di gara. Essa si prefigge di attribuire pubblicamente al titolare della proposta piú bassa tra le offerte regolari, conformi e paragonabili, il diritto alla conclusione definitiva del contratto, previa approvazione dell'ordinatore competente.

L'asta viene detta pubblica o aperta quando qualsiasi candidato può fare la propria offerta ; essa viene detta ristretta quando sono ammessi a presentare offerte solo i candidati qualificati.

2. Il contratto in base a licitazione viene concluso fra le parti contraenti in seguito a un bando di gara. In tal caso, si può liberamente scegliere l'offerta giudicata più rispondente tenendo conto del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico, nonché delle garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascun candidato e del termine di esecuzione.

La licitazione viene detta pubblica o aperta, allorché comporta una richiesta di gara generale ; viene detta ristretta allorché vi sono ammessi solo i candidati che si è deciso di consultare.

3. Le procedure per i bandi di gara, sia per quanto riguarda l'asta che la licitazione, saranno precisate nelle modalità di esecuzione di cui all'articolo 69.

Articolo 54

Si può procedere per trattativa privata :

a) quando l'ammontare del contratto non supera le 2.000 unità di conto per le forniture e le 5.000 unità per i lavori, ai sensi dell'articolo 17, pur rimanendo l'amministrazione tenuta a porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori atti ad effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto ;

b) quando per i lavori, le forniture o i servizi, a motivo di una urgenza impellente, non ci si può attenere ai termini di una delle procedure per i bandi di gara di cui all'articolo 53 ;

c) quando le aste o licitazioni sono rimaste senza risultato o i prezzi proposti sono inaccettabili ;

d) quando per necessità tecniche o di situazioni di fatto o di diritto, l'esecuzione della prestazione non può essere assicurata che da un imprenditore o da un fornitore determinato.

Articolo 55

Non può essere effettuata nessuna discriminazione tra i cittadini degli Stati membri in base alla nazionalità per i contratti stipulati dalle Comunità.

Articolo 56

I contratti superiori a 10.000 unità di conto sono soggetti, in ciascuna istituzione, prima della decisione dell'ordinatore, al parere di una commissione consultiva dei contratti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono fissati dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 69.

Tale commissione deve comprendere almeno un rappresentante del servizio incaricato dell'amministrazione generale, un rappresentante del servizio incaricato delle finanze e un rappresentante del servizio incaricato delle questioni giuridiche.

La commissione formula un parere sulla regolarità della procedura seguita, sulla scelta del fornitore e, in genere, sulle condizioni fissate per la stipulazione del contratto.

Articolo 57

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, si può esigere dai fornitori o imprenditori, tra le clausole di salvaguardia, la costituzione di una cauzione preventiva alle condizioni fissate dalle modalità di esecuzione adottate in virtú dell'articolo 69.

L'ammontare della cauzione è fissato :

— in base alle condizioni commerciali abituali per i contratti di forniture,

— in base ai capitolati speciali di appalto delle imprese di lavori.

Per i lavori di un ammontare superiore a 20.000 unità di conto la cauzione è obbligatoria e viene effettuata una trattenuta a titolo di garanzia, sino alla ricezione definitiva.

Articolo 58

Si può procedere in base a semplice fattura o nota di spese allorché il valore presunto dei lavori, delle forniture o dei servizi non supera le 200 unità di conto. Questo limite viene portato a 500 unità di conto per le spese che devono essere impegnate fuori del luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione.

TITOLO V

INVENTARI E CONTABILITÀ

1. Inventari dei beni mobili e immobili

Articolo 59

In conformità del modello approvato dalla Commissione, sono tenuti inventari permanenti per quantità di tutti i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio delle Comunità. In tali inventari figureranno soltanto i beni mobili il cui valore superi un importo che verrà fissato dalle modalità d'esecuzione adottate nelle condizioni previste dall'articolo 69.

La Commissione cura per quanto necessario, d'accordo con ciascuna istituzione, la verifica della concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Articolo 60

Le vendite di beni mobili e di materiale saranno oggetto di una pubblicità appropriata le cui modalità d'applicazione saranno fissate in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 69.

Articolo 61

La cessione, la messa fuori uso e qualsiasi sparizione in seguito a perdita, furto o altro motivo dei beni o degli oggetti iscritti nell'inventario, devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del servizio del controllo finanziario.

La dichiarazione o il processo verbale devono in particolare costatare l'obbligo eventuale della sostituzione a carico di un agente delle Comunità o di altra persona.

Articolo 62

Qualsiasi acquisto di beni mobili o immobili come definiti dall'articolo 59, viene iscritto nell'inventario permanente prima del pagamento.

Sulla fattura relativa all'acquisto si fa riferimento a tale iscrizione.

2. Contabilità

Articolo 63

La contabilità viene tenuta per anno civile col metodo della « partita doppia ». Essa riproduce la totalità delle entrate e delle spese avvenute dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno ; è accompagnata da documenti giustificativi. La contabilità può essere tenuta nella moneta del paese in cui si trova la sede delle Comunità, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 17.

Articolo 64

Le scritture vengono eseguite in base ad un piano contabile in cui l'intestazione dei conti comporta una netta separazione tra i conti di bilancio e i conti entrate e uscite di competenza.

Le scritture vengono riprodotte in registri o schede che devono permettere l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale, nonché di una situazione per capitolo e per articolo delle entrate e delle uscite di competenza.

Articolo 65

Le modalità particolareggiate per l'elaborazione e l'esecuzione del piano contabile, sono determinate in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 69.

Articolo 66

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere l'elaborazione del rendiconto delle Comunità e del conto di gestione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Per i problemi di bilancio di sua competenza, il Consiglio è abilitato a farsi comunicare ogni informazione e giustificazione. Il Consiglio può essere assistito nel suo compito da un comitato costituito nell'ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti.

Articolo 68

Il Consiglio e la Commissione informano il piú rapidamente possibile la commissione di controllo di tutte le loro decisioni e di tutti i loro atti presi in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 8, dell'articolo 11, dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 21.

La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe conferite in virtú degli articoli 23, 24, 43 e 46 sono comunicate alla commissione di controllo.

La Commissione porta a conoscenza della commissione di controllo le modalità di esecuzione adottate in virtú dell'articolo 69.

Articolo 69

La Commissione, in consultazione con il Consiglio e previo a parere delle altre istituzioni, emanerà le modalità di esecuzione del presente regolamento finanziario.

Articolo 70

Il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della Comunità economica europea e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili [1], il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili [2], il regolamento finanziario che fissa le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione dello stato di previsione delle spese di amministrazione dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e il regolamento relativo ai contratti di forniture e di lavori dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono abrogati.

Tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento finanziario sono parimenti abrogate.

Articolo 71

Il presente regolamento finanziario è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1968. Esso resta in vigore sino al 31 dicembre 1969.

Fatto a Bruxelles, addí 30 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI

---

(1) GU n. 83 del 29. 12. 1960, pag. 1939/60.
(2) GU n. 83 del 29. 12. 1960, pag. 1921/60.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DI BILANCIO

prevista dall'articolo 13

ENTRATE

CAPITOLO I : COTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI E GETTITO DEI PRELIEVI CECA

Art. 10 : Contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, del trattato CEE e dall'articolo 172 del trattato CEEA (Finanziamento spese amministrative)

Art. 11 : Gettito dei prelievi CECA destinato alle spese amministrative delle istituzioni (Articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965)

Art. 12 : Contributi previsti dal regolamento n. 130/66/CEE relativo al finanziamento della politica agricola comune

Art. 12–1 . . . . . (periodo 1965/1966)
Art. 12–2 . . . . . (periodo 1966/1967)
Art. 12–3 . . . . . (periodo 1967/1968)
Art. 12–4 . . . . . (periodo 1968/1969)

Art. 14 : Contributi previsti dal regolamento n. 742/67/CEE relativo alle sezioni speciali I e II del FEAOG (Articolo 200, paragrafo 1, del trattato CEE)

Art. 15 : Contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 2, del trattato CEE (Fondo sociale europeo)

CAPITOLO II : GETTITO DELL'IMPOSTA E CONTRIBUTI DEL PERSONALE AL FINANZIAMENTO DEL REGIME PENSIONI

Art. 20 : Gettito dell'imposta
Art. 21 : Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni

CAPITOLO III : ALTRE ENTRATE

Art. 30 : Interessi bancari
Art. 31 : Differenze di cambio
Art. 32 : Vendita di pubblicazioni e di stampati
Art. 33 : Proventi dei fitti
Art. 34 : Entrate varie

CAPITOLO IV : PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI

Art. 40 : Vendita di mobilio e di materiale
Art. 41 : Vendita di beni immobili

CAPITOLO V : ENTRATE PROPRIE DELLE COMUNITÀ

Art. 50 : Entrate proprie (CEE e CEEA)

SPESE

TITOLO I

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN FUNZIONE, ALLA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI E AI TRASFERIMENTI

CAPITOLO I : MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Art. 10 : Stipendi, indennità e assegni fissi
- Voce 101 – Stipendi base
- Voce 102 – Indennità di residenza
- Voce 103 – Assegni familiari
- Voce 105 – Assegni per spese di rappresentanza
- Voce 106 – Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni e spese accessorie

Art. 11 : Copertura dei rischi di malattia e di infortunio

Art. 12 : Indennità transitorie

Art. 13 : Pensioni

CAPITOLO II : PERSONALE

Art. 20 : Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella degli organici
- Voce 201 – Stipendi base
- Voce 202 – Assegni familiari
- Voce 203 – Indennità di dislocazione
- Voce 204 – Applicazione del coefficiente correttore
- Voce 205 – Indennità forfettaria temporanea

Art. 20 bis : Indennità compensatrici

Art. 21 : Pensioni
- Voce 211 – Indennità una tantum
- Voce 212 – Pensioni

Art. 22 : Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio
- Voce 221 – Copertura dei rischi di malattia
- Voce 222 – Copertura dei rischi di infortunio

Art. 23 : Assegni e indennità varie
- Voce 231 – Assegni di nascita e decesso
- Voce 232 – Spese di viaggio per ferie annuali
- Voce 236 – Indennità di alloggio e di trasporto

Art. 24 : Altri agenti
- Voce 242 – Agenti ausiliari
- Voce 243 – Agenti locali
- Voce 244 – Consiglieri speciali
- Voce 245 – Interpreti e correttori free-lance

Art. 25 : Ore di lavoro straordinario

CAPITOLO III : SPESE E INDENNITÀ RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AI TRASFERIMENTI

Art. 30 : Spese di viaggio
- Voce 301 – Membri dell'istituzione
- Voce 302 – Personale

Art. 31 : Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
- Voce 311 – Membri dell'istituzione
- Voce 312 – Personale

Art. 32 : Spese di trasloco
- Voce 321 – Membri dell'istituzione
- Voce 322 – Personale

Art. 33 : Indennità giornaliere temporanee
Voce 331 – Membri dell'istituzione
Voce 332 – Personale
Art. 34 : Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento
Voce 341 – Personale
Voce 342 – Personale interessato da misure di razionalizzazione
Art. 35 : Indennità di incompatibilità (articolo 100 dello statuto CECA)
Voce 351 – Personale

TITOLO II

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO IV : IMMOBILI

Art. 40 : Fitti
Art. 41 : Assicurazioni
Art. 42 : Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
Art. 43 : Pulizia e manutenzione
Art. 44 : Sistemazione dei locali
Art. 45 : Altre spese correnti

CAPITOLO V : MOBILIO, MATERIALE, IMPIANTI TECNICI : MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO

Art. 50 : Macchine per ufficio : rinnovamento
Art. 51 : Mobilio : rinnovamento
Art. 52 : Materiale e impianti tecnici : rinnovamento
Art. 53 : Materiale da trasporto : rinnovamento
Art. 54 : Noleggi
Voce 541 – Macchine per ufficio
Voce 542 – Mobilio
Voce 543 – Materiale e impianti tecnici
Voce 544 – Materiale da trasporto
Art. 55 : Manutenzione, utilizzazione e riparazione
Voce 551 – Macchine per ufficio
Voce 552 – Mobilio
Voce 553 – Materiale e impianti tecnici
Voce 554 – Materiale da transporto

CAPITOLO VI : SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Art. 60 : Cancelleria e forniture
Voce 601 – Cancelleria e forniture
Voce 602 – Abbonamenti, giornali, riviste
Voce 603 – Spese di biblioteca
Art. 61 : Spese postali, telecomunicazioni e spese di porto
Voce 611 – Spese postali e spese di porto
Voce 612 – Telefono, telegrafo, telescrivente
Art. 62 : Spese varie di funzionamento
Voce 621 – Spese varie per l'assunzione del personale
Voce 622 – Spese bancarie
Voce 622 bis – Differenze di cambio
Voce 623 – Spese di giustizia
Voce 624 – Lavori di traduzione, di dattilografia ed altri lavori analoghi da affidare all'esterno
Voce 625 – Tenute di servizio
Voce 626 – Spese varie per riunioni interne
Voce 627 – Trasloco di servizi
Voce 628 – Corsi di lingue e di perfezionamento professionale
Voce 629 – Spese minute

Art. 63 : Assicurazioni varie
Art. 64 : Altre spese di funzionamento (1)

CAPITOLO VII : SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER RICEVIMENTI

Art. 70 : Spese di rappresentanza e per ricevimenti
Voce 701 – Indennità forfettarie di funzione
Voce 702 – Spese di rappresentanza e per ricevimenti

CAPITOLO VIII : SPESE DI TRASFERTA E DI TRASPORTO

Art. 80 : Spese di trasferta e di trasporto
Voce 801 – Membri dell'istituzione
Voce 802 – Personale
Voce 803 – Indennità forfettarie di trasporto
Voce 804 – Attrezzature speciali per missioni

CAPITOLO IX : SPESE PER RIUNIONI, CONVOCAZIONI E TIROCINI

Art. 90 : Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni in generale – Comitati
Voce 901 – Riunioni e convocazioni in generale
Voce 902 – Comitati
Voce 903 – Comitato consultivo della CECA
Voce 904 – Organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbon fossile

Art. 91 : Spese varie di riunioni organizzate in sedi diverse dalle sedi di lavoro provvisorie dell'istituzione, di organizzazione e di partecipazione a conferenze e congressi

Art. 92 : Tirocini
Voce 921 – Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione
Voce 922 – Compiti attribuiti all'istituzione per favorire lo sviluppo degli scambi di giovani lavoratori

Art. 93 : Onorari di esperti, spese per ricerche, studi e inchieste
Voce 931 – Studi e inchieste di carattere limitato
Voce 932 – Studi e inchieste sulla congiuntura
Voce 933 – Studi e inchieste d'insieme di carattere comunitario
Voce 934 – Studi di carattere economico e sociale previsti dall'articolo 46 del trattato CECA
Voce 935 – Studi e inchieste di carattere statistico

Art. 94 : Spese per processi

CAPITOLO X : SPESE PER PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI

Art. 100 : Pubblicazioni

Voce 1001 – Pubblicazioni di carattere generale
Voce 1002 – Pubblicazioni di carattere statistico

Art. 101 : Gazzetta ufficiale

Art. 102 : Spese di informazione, di divulgazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

---

(1) Riguarda solo il Parlamento europeo.

Voce 1021 – Spese correnti divulgazione
Voce 1022 – Spese di informazione, di divulgazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche del servizio stampa e informazione

CAPITOLO XI : SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Art. 110 : Sussidi straordinari
Art. 111 : Circoli per il personale
Art. 112 : Mense
Art. 113 : Dispensari
Art. 114 : Altri interventi

CAPITOLO XII : SPESE DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI ATTREZZATURA

Art. 120 : Macchine per ufficio
Art. 121 : Mobilio
Art. 122 : Materiale e impianti tecnici
Art. 123 : Materiale da trasporto
Art. 124 : Dotazione di biblioteca

CAPITOLO XIII : SPESE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Art. 130 : Acquisto di immobili
Art. 131 : Costruzione di immobili
Art. 132 : Altre spese preliminari alla costruzione o all'acquisto di immobili

CAPITOLO XIV : AIUTI, CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art. 140 : Aiuti e contributi ad istituti di insegnamento superiore
Art. 141 : Aiuti a movimenti di interesse europeo
Art. 142 : Sovvenzioni a congressi e manifestazioni occasionali
Art. 143 : Borse di studio
Voce 1431 – Borse di studio accordate per la frequenza di istituti di studi europei
Voce 1432 – Borse di studio accordate per il perfezionamento di interpreti di conferenza
Art. 144 : Premi europei ed aiuti per la pubblicazione di opere a carattere scientifico
Art. 145 : Altri interventi
Art. 146 : Contributo per il funzionamento dell'agenzia di approvvigionamento

CAPITOLO XV : SPESE RELATIVE AL CONTROLLO DI SICUREZZA

Art. 150 : Sopralluoghi e missioni
Art. 151 : Spese per tirocini
Art. 152 : Prelievi di campioni e analisi
Art. 153 : Materiale tecnico

CAPITOLO XVI : SPESE RELATIVE ALLA PROTEZIONE SANITARIA

Art. 160 : Spese per riunioni, onorari di esperti
Voce 1601 – Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni
Voce 1602 – Onorari di esperti, spese per studi
Voce 1603 – Contratti di studio
Voce 1604 – Conferenze
Art. 161 : Spese per tirocini
Art. 162 : Ispezione degli impianti di controllo (articolo 35 del trattato CEEA) e missioni
Art. 163 : Acquisto di materiale e di attrezzature speciali
Art. 164 : Pubblicazioni del servizio della protezione sanitaria
Voce 1641 – Pubblicazioni del servizio della protezione sanitaria

CAPITOLO XVIII : SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

TITOLO III

SPESE COMUNI A PIÙ COMUNITÀ O ISTITUZIONI

CAPITOLO XIX : COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

CAPITOLO XX : COMMISSIONE DI CONTROLLO E REVISIORE DEI CONTI

CAPITOLO XXIV : RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO

CAPITOLO XXV : ALTRE SPESE

Art. 251 : Scuole europee
Voce 2511 – Scuola europea di Bruxelles
Voce 2512 – Scuola europea di Lussemburgo

Art. 252 : Partecipazione delle Comunità europee alle esposizioni internazionali

Art. 253 : Partecipazione della CEE al funzionamento del segretariato dei SAMA

Art. 254 : Altre spese comuni

TITOLO IV

SPESE OPERAZIONALI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI

CAPITOLO XXXIV : PROBLEMI SOCIALI

Art. 340 : Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Art. 341 : Compiti attribuiti alla Commissione nel settore della formazione professionale

Art. 342 : Periodi di tirocinio per assistenti sociali e funzionari nazionali in diversi settori sociali

Art. 343 : Conferenze e congressi

CAPITOLO XXXV : AGRICOLTURA

Art. 350 : Interventi comunitari nella lotta contro le epidemie che minacciano il bestiame negli Stati membri
Voce 3503 – Partecipazione della CEE alla lotta contro la pesta suina africana : programma di ricerca comune

Art. 351 : Partecipazione della CEE alle misure relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione e sementi
Voce 3511 – Organizzazione di campi comparativi per materiali di moltiplicazione e sementi
Voce 3512 – Misure dirette a costatare l'equivalenza dei sistemi di certificazione delle sementi dei paesi terzi con i sistemi della CEE

Art. 352 : Rete d'informazione contabile agricola nella Comunità

Art. 353 : Misure sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Art. 354 : Partecipazione della CEE alle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo internazionale sui cereali

CAPITOLO XXXVI : TRASPORTI

Art. 361 : Conferenze

CAPITOLO XXXVIII : SVILUPPO DELL'OLTREMARE

Art. 380 : Borse di studio a cittadini di paesi associati
Art. 381 : Colloqui per cittadini di paesi d'oltremare non associati

TITOLO SPECIALE

A. FONDO SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO XLV : SPESE PREVISTE DALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL TRATTATO CEE

Art. 451 : Rieducazione professionale
Art. 452 : Nuova sistemazione

CAPITOLO XLVI : SPESE PREVISTE DALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 1, LETTERA b), DEL TRATTATO CEE

Art. 461 : Riconversione

B. FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

SEZIONE GARANZIA

a) Restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi

CAPITOLO L : Art. 500 : Cereali
CAPITOLO LI : Art. 510 : Latte e prodotti lattiero-caseari
CAPITOLO LII : Art. 520 : Carne suina
CAPITOLO LIII : Art. 530 : Uova
CAPITOLO LIV : Art. 540 : Pollame
CAPITOLO LV : Art. 550 : Carne bovina
CAPITOLO LVI : Art. 560 : Riso
CAPITOLO LVII : Art. 570 : Grassi
CAPITOLO LVIII : Art. 580 : Ortofrutticoli

b) Interventi sul mercato interno

CAPITOLO LXVI : CEREALI

Art. 660 : Interventi aventi scopo e funzioni identici alle restituzioni
Art. 661 : Altri interventi sul mercato interno

CAPITOLO LXVII : PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 670 : ....

CAPITOLO LXVIII : GRASSI

Art. 680 : Olio di oliva

CAPITOLO LXIX : ORTOFRUTTICOLI

Art. 690 : Interventi aventi scopo e funzioni identici alle restituzioni

CAPITOLO LXX : RISO

Art. 700 : .....
Art. 701 : Altri interventi sul mercato interno

c) Altre spese

CAPITOLO LXXVIII : ZUCCHERO

Art. 780 : .....

SEZIONE ORIENTAMENTO

CAPITOLO LXXX : AZIONI INTRAPRESE NEL QUADRO DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO

SEZIONI SPECIALI

CAPITOLO XC : I. . . . . .

CAPITOLO XCV : II. MISURE DI ADEGUAMENTO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DELL'AGRICOLTURA LUSSEMBURGHESE